



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D.Lgs. 231/2001

CONEROBUS S.P.A.

Società per la mobilità intercomunale

Via A. Bocconi, 35 - 60125 Ancona (AN)

C.F. e P.IVA 00122950421

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE "F"- REATI AMBIENTALI

Sommario

PARTE SPECIALE "F"- REATI AMBIENTALI	1
F.1. TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS.231/2001)	3
F.2. ATTIVITA' A RISCHIO NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI.....	4
F.3. DESTINATARI	4
F.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	6
F.5. PRESIDI APPLICATIVI	6
F.6 VERIFICHE PERIODICHE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO.....	7
F.6.1 Il Sistema di Controllo Interno	7
F.6.2 Compiti ed attività dell'Organismo di Vigilanza	8
F.6.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	9
F.6.4 Flussi informativi verso l'OdV	10
ALLEGATO A	11

F.1. TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS.231/2001)

Il legislatore comunitario¹ ha elaborato principi importanti in materia di tutela penale dell'ambiente, recepiti dall'ordinamento italiano con l'introduzione dell'art. 25 undecies che ha introdotto i c.d. Reati Ambientali all'interno della disciplina del Decreto trattati dalla presente Parte Speciale III.

Le fattispecie di reato ambientale² per cui è prevista la responsabilità amministrativa degli Enti, sono:

1. Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
2. Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
3. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
5. Circostanze aggravanti (art. 452 octies);
6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
7. Distruzione o deterioramento di habitat³ all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)⁴;
8. Reati contenuti nel Testo Unico dell'Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni) in particolare:
 - a) Scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137);
 - b) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);
 - c) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee (art. 257);
 - d) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258);
 - e) Traffico illecito di rifiuti (art. 259);
 - f) Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 452 – quaterdecies c.p. introdotto dal d.lgs n. 21/2018);
 - g) False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI- area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs n. 152/2006, art.260 bis)
 - h) Sanzioni (art. 279).
9. Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente);

¹ Il D.lgs 7 luglio 2011, n. 121 ha dato attuazione alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente nonché alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa l'inquinamento provocato navì.

² L'art. 25 undecies del Decreto è stato introdotto con il D.lgs 7 luglio 2011 n. 121. (entrato in vigore il 16 agosto 2011).

³ L'insieme dei caratteri ambientali, climatici, geologici, geografici ecc. che favoriscono l'insediamento di certe specie animali o vegetali.

⁴ Le fattispecie di reato di cui agli artt. 727 bis e 733 bis sono state inserite nel codice penale con il D.lgs 121/2011.

10. Inquinamento doloso e colposo delle acque, di specie animali o vegetali causato dallo sversamento in mare di sostanze inquinanti (artt. 8 e 9 del D.lgs 6 novembre 2007 n. 202 – Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).

1.1 Le norme richiamate dall'art. 25 undecies del Decreto mirano a prevenire il "danno ambientale", inteso ex art. 300 del T.U. dell' Ambiente⁵ come qualsiasi deterioramento

significativo e misurabile, diretto ed indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

1.2 I reati ambientali appaiono riconducibili ad ipotesi di pericolo, bastando per la loro configurabilità il mancato rispetto delle disposizioni normative, non risultando quale elemento necessario l'effettivo conseguimento di un danno all'ambiente.

1.3 I reati presupposto di cui all'art. 25 undecies del Decreto, tranne poche eccezioni⁶, sono contravvenzioni caratterizzate, sotto il profilo soggettivo, tanto dal dolo che dalla colpa.

1.4 Ad ogni ipotesi di illecito amministrativo viene applicata la sanzione pecuniaria, articolata in proporzione alla gravità dei reati presupposto e quantificata con il sistema delle quote (art. 11 del Decreto). Per alcuni reati, oltre alle sanzioni pecuniarie, sono previste sanzioni interdittive⁷ (art. 9, comma 2 del Decreto). Tra queste ipotesi rientra il reato di discarica abusiva nonché lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose⁸.

F.2. ATTIVITA' A RISCHIO NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra descritte, CONEROBUS S.P.A. in esito a specifico processo di mappatura dei rischi, ha individuato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, le attività della CONEROBUS S.P.A. ritenute esposte maggiormente a rischio ovvero i processi sensibili riconducibili alle condotte descritte ex art. 25 undecies del Decreto, sono quelle evidenziate nell'ambito del sistema di procedure redatto ai sensi della norma ISO 14001 ed in particolare nei documenti:

1. analisi ambientale iniziale e s.m.i.;
2. piano di monitoraggio;

F.3. DESTINATARI

Destinatari della presente Parte Speciale "F" sono gli amministratori, dirigenti e dipendenti di CONEROBUS S.p.A. operanti nelle aree di attività a rischio, nonché i collaboratori esterni e Partner che si trovino ad operare nelle medesime aree, di seguito denominati "Destinatari".

Obiettivo della Parte Speciale è che tutti i "Destinatari", come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti negli art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001.

⁵ Secondo l'art. 300 del T.U. dell'Ambiente è punito qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

⁶ Il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del T.U. dell'Ambiente) e l'inquinamento ambientale (art. 8 legge 549/1993) sono delitti e pertanto punibili a titolo di dolo.

PARTE SPECIALE "F"- REATI AMBIENTALI

⁷ Le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

⁸ Per tali reati la sanzione interdittiva non supera i 6 mesi ad eccezione del reato di traffico illecito di rifiuti per cui è prevista l'interdizione definitiva (art. 16, comma 3, del Decreto) dall'esercizio dell'attività e non è consentita la riparazione delle conseguenze del reato.

F.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

E' fatto divieto ai Destinatari di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste all'art. 25 undecies del Decreto.

In particolare tutti i Destinatari hanno l'obbligo di:

1. operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale;
2. osservare le regole della presente Parte Speciale e delle procedure aziendali in materia ambientale;
3. rispettare la Politica Ambientale, il Codice Etico e quanto prescritto dai Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), certificati, basati sulla norma UNI EN ISO 14001;
4. redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte da CONEROBUS S.p.A. ;
5. segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale.

F.5. PRESIDI APPLICATIVI

Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati e la responsabilità diretta di CONEROBUS S.p.A., si rende necessario adottare presidi che consentano un adeguato monitoraggio del rischio ambientale e quindi un sistema coordinato di procedure per la gestione e l'attribuzione di compiti e responsabilità.

I presidi ambientali individuati tengono conto della natura, della dimensione e dell'impatto che le specifiche attività svolte da CONEROBUS S.p.A. implicano a livello ambientale e sono proporzionali alla loro rilevanza, come previsto dalle procedure adottate nell'ambito del Sistema Qualità ISO 14001, in particolare sono da considerarsi attività con "aspetti ambientali rilevanti" quelle che comportano:

- a. La presenza di scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, prelievo di acque ed il pericolo di rilascio al suolo di sostanze inquinanti. Tale casistica trova applicazione in riferimento a sedi, depositi e cantieri della CONEROBUS S.p.A.
- b. La produzione di rifiuti, in riferimento a sedi, depositi, cantieri di tutte le divisioni operative della Società
- c. La presenza di materiale pericoloso (fibrocemento) presso i depositi della CONEROBUS

Nell'ambito del Sistema Qualità ISO 14001 che qui si intende integralmente richiamato ed adottato, sono previste procedure per la identificazione, la valutazione ed il monitoraggio degli impatti ambientali per le specifiche attività che la Società esercita. In relazione alle potenziali situazioni di rischio le procedure richiamate individuano le modalità per prevenzione dei reati di cui all'art. 25 undecies del Decreto.

a) Per ciascuna sede e/o stabilimento è effettuata un'analisi ed una valutazione degli aspetti ambientali di maggiore rilevanza. Attraverso le procedure ISO sono dunque identificate:

- (i) le prescrizioni normative applicabili;
- (ii) le autorizzazioni necessarie degli Enti Competenti;

(iii) le modalità di monitoraggio, le procedure di gestione operativa, i compiti e le responsabilità.

Pertanto, per, sedi, depositi e i luoghi di lavoro e\o cantieri di nuova costituzione, si procede ad analisi e valutazione degli aspetti ambientali, che tenga conto dei criteri sopra esposti.

Per le sedi i depositi e i luoghi di lavoro esistenti, è stata effettuata un'analisi ed una valutazione degli aspetti ambientali (esposta nella documentazione del sistema qualità qui richiamato).

L'eventuale modifica degli impianti tecnologici, dei macchinari, dei processi produttivi, idonea ad alterare l'impatto ambientale, dovrà essere effettuata previa verifica ed aggiornamento delle precedenti analisi e valutazioni a presidio dell'ecosistema di riferimento e dunque previa applicazione delle procedure previste dal Sistema ISO.

b) Per quanto riguarda i cantieri (unità produttive), in ragione delle caratteristiche dell'attività, della tipologia dell'opera e degli aspetti ambientali specifici, vengono valutate le misure da attuare per la prevenzione e gestione dei rischi ambientali, in ottemperanza alle normative vigenti e a quanto previsto dal Modello. Qualora il cantiere preveda la presenza di scarichi e/o emissioni in atmosfera e/o prelievo di acque e/o pericolo di rilascio al suolo di sostanze inquinanti deve essere effettuata, preventivamente all'avvio delle attività produttive, un'analisi ed una valutazione degli aspetti ambientali di maggiore rilevanza. Devono essere identificate le prescrizioni normative applicabili, il rilascio di eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti nonché attuate le modalità di monitoraggio e le procedure aziendali di gestione operativa in materia ambientale. Qualora invece non siano presenti scarichi e/o emissioni in atmosfera e/o prelievo di acque e/o pericolo di rilascio al suolo di sostanze inquinanti, si dovrà effettuare la eventuale gestione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti di cantiere nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali.

L'attribuzione di specifiche deleghe in materia ambientale avviene in forma scritta con data certa. In tal modo vengono definite, in maniera esaustiva, le caratteristiche ed i limiti dell'incarico nonché i poteri necessari allo svolgimento del ruolo assegnato.

L'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità nonché con le sottostanti situazioni di rischio.

F.6 VERIFICHE PERIODICHE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

F.6.1 Il Sistema di Controllo Interno

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi, la Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi e di controllo al fine di prevenire

e controllare il rischio di commissione dei reati nello svolgimento delle attività a rischio individuate.

Tutte le funzioni coinvolte in tali attività sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, le prescrizioni previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico.

Relativamente a ciascuna area di rischio sono stati individuati e sintetizzati le attività e i **controlli di:**

- **primo livello** propri dei vari soggetti o funzioni che definiscono e gestiscono i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, ed i relativi rischi (Responsabili di Funzione, Responsabili di aree o processi specifici, Responsabili Unità Organizzative, Dipendenti);
- **secondo livello** esercitati, in autonomia, dai Responsabili Unità Organizzative nominati quali Responsabili interi delle single Parti Speciali (cd. "Key Officer") e dal Responsabile della funzione "Total Quality Management";
- **terzo livello** in capo all'Organismo di Vigilanza, che sono riportati di seguito al paragrafo F.6.2

F.6.2 Compiti ed attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (OdV) svolge la sua funzione nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 231/2001, dal Modello 231 adottato dalla Società, con ciò facendosi espresso riferimento a quanto disciplinato al paragrafo 4, rubricato "Organismo di Vigilanza" della Parte Generale dello stesso Modello 231.

In particolare, l'OdV ha il compito di **controlli chiave di terzo livello:**

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale, Parti Speciali) in ottica di prevenzione della commissione dei reati individuati nella presente Parte Speciale;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale, delle Parti Speciali del Modello e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni ritenute necessarie, il sistema di deleghe e procure e il sistema autorizzativo in vigore;
- verificare periodicamente il rispetto del principio di separazione di funzioni all'interno delle singole aree operative ed in particolare per quanto riguarda le attività sensibili rilevate;
- verificare il rispetto delle procedure operative esistenti sulle aree sensibili;
- curare l'aggiornamento del Modello.

L'OdV comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini indicati al paragrafo 4.4, rubricato "Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari" della Parte Generale dello

stesso Modello 231.

F.6.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, al fine della concreta attuazione della presente Parte Speciale, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società sono previsti:

FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, provenienti delle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, per consentire all'Organismo stesso di monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello.

Oltre all'informativa relativa alle eventuali irregolarità riscontrate dai vari soggetti aziendali, l'OdV necessita infatti di ricevere informazioni specifiche relative alle attività sensibili allo scopo di poter svolgere adeguata vigilanza sulle stesse. A tal fine la Società individua e nomina, attraverso la formalizzazione di specifica lettera di incarico, specifici **Responsabili interni delle single Parti Speciali** (*Key Officers*) ovvero soggetti aziendali coinvolti nelle attività sensibili a cui viene attribuita la responsabilità di analizzare e trasmettere all'Organismo di Vigilanza con periodicità annuale dei report informativi, il cui contenuto è comunicato contestualmente alla nomina.

Adeguata comunicazione deve essere trasmessa da parte del **Responsabile interno delle single Parti Speciali** anche qualora non vi sia nulla da segnalare nel periodo di riferimento. Si rimanda alla Parte Speciale L –Flussi informativi periodici all'OdV – per maggiori dettagli circa l'oggetto e le modalità delle comunicazioni all'OdV.

Si rappresenta che l'OdV incontra periodicamente l'Organo Amministrativo/l'Organo di Controllo, come da calendario di attività definito dallo stesso, affinché siano garantiti gli opportuni collegamenti tra i diversi sistemi di controllo.

PARTE SPECIALE "F"- REATI AMBIENTALI

F.6.4 Flussi informativi verso l'OdV

PARTE SPECIALE "F"- REATI AMBIENTALI		
FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI		
Contenuto	Periodicità	Soggetto Segnalante
Report aventi ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> • l'elenco dei soggetti aziendali incaricati di gestire le attività sensibili identificate nell'area a rischio in oggetto; • l'elenco delle principali situazioni di non conformità e delle relative azioni correttive implementate; • i principali incidenti / emergenze in materia ambientale e relativi interventi in risposta; • una relazione sintetica delle attività svolte nel periodo di riferimento, come da ALLEGATO A, contenente per es: <ul style="list-style-type: none"> - i controlli di linea effettuati, - le modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, - le segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001. 	<i>Annuale</i>	sponsabile interno nominato dalla Società per l'attuazione delle presente Parte Speciale (<i>Key Officer</i>)

SEGNALAZIONI		
Contenuto	Periodicità	Soggetto Segnalante
Segnalazioni aventi ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> • eventuali non conformità relative all'applicazione del flusso; • eventuali non conformità rispetto a prassi e procedure aziendali; • eventuali non conformità rispetto alle disposizioni del Codice Etico; • eventuali non conformità rispetto al D.Lgs. n. 231/2001 e al Modello adottato; • eventuali deroghe alle procedure di processo decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione. 	<i>riscontro della non conformità</i>	tutti i soggetti coinvolti nella presente Parte Speciale

ALLEGATO A**Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001**

Riportare una descrizione dei controlli effettuati e delle evidenze eventualmente emerse in relazione alle aree di attività a "rischio 231".

Riportare eventuali fatti, atti o eventi emersi nell'ambito delle attività di controllo effettuate nel corso del periodo di riferimento sulle aree di attività a rischio, che manifestano profili di atipicità o criticità rispetto alle norme del Decreto.

Con riferimento alla propria Area, segnalare eventuali nuove attività a rischio e/o variazioni di quelle esistenti già definite in sede di stesura iniziale del Modello.

Segnalare eventuali proposte di modifica da apportare al sistema delle procedure aziendali a seguito delle anomalie e criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati o a fronte di nuove necessità.